

Ratificata con delibera	di _____	N. _____	del _____
Rettificata con delibera	di _____	N. _____	del _____
Modificata e/o integrata con delibera	di _____	N. _____	del _____
Revocata con delibera	di _____	N. _____	del _____
Annullata con delibera	di _____	N. _____	del _____

**COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI**

DELIBERAZIONE IN ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51	OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.
DEL 05/09/2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di settembre alle Ore 19:59 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai sigg.ri consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
AMELIO LUIGI		NO	DI NUNZIO ANTONIA	SI	
AMENTE ANTONIO		NO	FERRARO FRANCESCO	SI	
BARRETTA GIOVANNI	SI		GUARINO ANGELA	SI	
BRUNO POMPEO	SI		MARIANI ALFREDO	SI	
CAIAZZA RAFFAELE	SI		MARRONE ROCCO	SI	
CARPENTIERI VENANZIO		NO	MARRONE NUNZIO	SI	
CECERE ROSA	SI		MOTTOLA LUCIANO	SI	
CERROTA GIUSEPPE	SI		MUNGIGUERRA ANTONIO	SI	
CHIANTESE GIUSEPPE	SI		PENTORIERO AGOSTINO	SI	
CICCARELLI CIRO STEFANO	SI		PIETROLUONGO PASQUALE	SI	
COSTA ALFONSO		NO	PIO LUCIA	SI	
D'ANGELO PIETRO	SI		PONTICIELLO MARCO	SI	
DI MUNNO PATRIZIA	SI				

Assegnati N. 25

In carica N.25

Presenti N.21

Assenti N.4

Fra gli assenti sono giustificati i sigg.ri consiglieri: Costa

Presiede il Sig. Pietro D'Angelo nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste il segretario – La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i sigg.ri _____.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Relazione l'assessore Piccirillo il cui intervento è riportato nel resoconto della trascrizione della seduta agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dei pareri dei Responsabili di Settore di cui all'art. 49, comma 1 del D. lgs. N. 267/2000, nonché del Segretario Generale di cui all'art. 97, comma 2 del medesimo decreto N. 267/2000;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli 14

Astenuti 7 (Cecere, Cerrota, Di Munno, Marrone Rocco, Marrone Nunzio, Mottola, Ponticiello)

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo integralmente trascritta.
2. Di incaricare il Responsabile del Settore AA. GG. – Demografici – Fiscalità locale pro-tempore, affidataria delle funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3 del Decreto legislativo N. 267/2000 e/o titolare di posizione organizzativa, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
3. di dichiarare la presente con voti favorevoli 14 – Astenuti 7 (Cecere, Cerrota, Di Munno, Marrone Rocco, Marrone Nunzio, Mottola, Ponticiello), immediatamente eseguibile.

L'Assessore al bilancio - tributi

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. - Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Omissis

Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del

limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per cento dell'ammontare con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel **complessivo del tributo, determinato** caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, i servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune, forniti ai cittadini per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa così come comunicato dai diversi responsabili comunali;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 05\09\2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 18\7\14 con cui si dispone l'ulteriore differimento

dell'approvazione del bilancio di previsione al 30\9\2014;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :
 - **ALIQUOTA 2,5 per mille**
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9)
 - a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ;
 - **ALIQUOTA 1 per mille**
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 – Case di lusso)
 - a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ;
 - **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**
 - a) di stabilire inoltre l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili ;
- 3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ;
- 4) di individuare i seguenti servizi indivisibili, così come comunicato dai responsabili dei settori, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:
 - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale:
 - Pubblica sicurezza e vigilanza costo € 52.000,00
 - Protezione civile costo € 30.000,00
 - Servizi cimiteriali costo € 30.000,00
 - Manutenzione verde pubblico costo € 150.000,00
 - Servizi socio-assistenziali costo € 769.708,00
 - Manutenzione stradale costo € 65.000,00
 - Illuminazione pubblica costo € 1.120.000,00
 - Manutenzione immobili comunali costo € 200.000,00
 - Fornitura acqua per fontanine pubbliche costo € 50.000,00
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con delibera consiliare N. 50 del 05\09\2014.
- 6), di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014 esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto

legislativo 28 settembre 1998, n. 360

7) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'assessore al Bilancio – Tributi
Dr. Antimo Piccirilo

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000)
SETTORE AA.GG. – DEMOGRAFICI – FISCALITA' LOCALE

si esprime parere **FAVOREVOLE**

si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo :

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA ANGELA OSCURATO

Melito li _____

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000)
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

si esprime parere **FAVOREVOLE**

si esprime parere **CONTRARIO** per il seguente motivo : _____

atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Natalia Matassa

Melito li _____

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° _____ Cap. PEG n° _____ Art. _____

Competenza/anno _____

Rif. Ex cap. n° _____

Prenotazione Impegno di spesa (ex art 183-co. 3-del T.U.E.L.n.267/00) n° _____ per € _____

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6-del T.U.E.L. n. 267/00) n° _____ per € _____

si attesta che esiste la copertura finanziaria

atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Natalia Matassa

**PARERE SULLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI,
ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI**
(ART. 97 – COMMA 2 – DEL T . U . E . L . n. 267/2000)

Nulla da osservare

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Marco Caputo

Melito li _____

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale
Dott. Marco Caputo

Il Presidente del Consiglio
Pietro D'Angelo

Melito li 08\09\14

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. N. 267\2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi da parte del messo comunale.

IL MESSO COMUNALE
Ciccarelli Antimo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Marco Caputo

Melito li _____

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE

La su estesa deliberazione, è stata trasmessa a: _____ con nota N. _____ del _____
Melito li _____

Il Segretario Generale
Dott. Marco Caputo

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Legs. 267\2000 all'Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 08\09\14 contrassegnata con N. _____ del Registro delle Pubblicazioni, senza reclami ed opposizioni.

Melito li _____
Il Messo Comunale
Ciccarelli Antimo

Il Segretario Generale
Dott. Marco Caputo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267\2000 il giorno 08\09\14 perchè

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. 267\2000.

decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. 267\2000.

Melito li 08\09\14

Il Segretario Generale
Dott. Marco Caputo

Copia della presente viene trasmessa :

Al Settore _____
Al Settore _____
Al Settore _____
Al Settore _____
Al Settore _____

Al Settore _____
Al Settore _____
Al Settore _____
Al Settore _____